

COMUNE DI TRIGGIANO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER L'USO DEI CAMPI DA TENNIS

Approvato con delibere consiliari n. 79 dell'11.10.1994 e n. 97 del 28.12.1994.

*TESTO COORDINATO CON LE VARIAZIONI
APPORTATE NEL CONSIGLIO DEL 29.2.2000*

ART. 1

Oggetto del presente regolamento sono i Campi da Tennis Comunali di Triggiano.

ART. 2

Il funzionamento dei campi da tennis comunali è disciplinato dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio sociale comunale per l'attività motoria e sportiva.

ART. 3

L'uso dei campi da tennis sarà consentito a singoli, Gruppi, Associazioni e Società Sportive.

ART. 4

E' compito dell'Assessorato allo Sport:

- a) vigilare sul buon andamento delle attività;
- b) fissare e rendere noti gli orari di inizio e termine dell'attività giornaliera, secondo l'andamento stagionale;
- c) proporre le quote orarie da versare per l'uso dei campi all'Amministrazione.

ART. 5

Per essere ammessi ad utilizzare gli impianti i giocatori devono presentarsi in tenuta sportiva, calzare scarpe regolamentari, prenotarsi nella settimana precedente all'uso dell'impianto e depositare almeno annualmente il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. Gli stessi giocatori non possono prenotare gli impianti per più di due ore al giorno – tranne nel caso di disponibilità accertata sul campo nello stesso giorno di validità della prenotazione.

ART. 6

Le quote orarie – da versare per l'uso dei campi – saranno stabilite dal Consiglio Comunale tenuto conto della vigente normativa in materia di servizi a domanda individuale e devono comprendere la quota necessaria a coprire assicurativamente l'utente.

La richiesta di prenotazione va inoltrata all'incaricato del Comune che è tenuto ad esporre in luogo ben visibile la tabella delle prenotazioni. La ricevuta, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, preventivamente vistato dal Sindaco o suo delegato, dà diritto all'uso dell'impianto.

Contestualmente alla prenotazione l'utente verserà la quota e farà espressa dichiarazione di incondizionata accettazione delle norme del presente Regolamento e degli altri Regolamenti vigenti. L'incaricato del Comune versa giornalmente le quote riscosse all'Ufficio Economato.

ART. 7

Le Associazioni Sportive affiliate alla Federazione Nazionale F.I.T. che intendono usufruire degli impianti per organizzare corsi o tornei devono fare richiesta scritta al Sindaco, il quale sentito il Comitato Comunale dello Sport stabilirà apposito calendario e norme d'uso. In caso eccezionale potrà essere concesso l'uso dell'impianto ad Associazioni Sportive non locali previa autorizzazione scritta del Sindaco.

Nella domanda di concessione dovrà essere fatta espressa dichiarazione di incondizionata accettazione delle norme del presente Regolamento e del Regolamento del servizio sociale comunale per l'attività motoria e sportiva.

ART. 8

In occasione di gare o tornei ufficiali regolarmente autorizzati da Federazioni Sportive del C.O.N.I., l'accesso del pubblico potrà essere gratuito o a pagamento.

Le Società fruitrici dovranno versare al Comune i diritti di pubblicità – nella misura di legge – per la eventuale propaganda installata nei campi da tennis.

ART. 9

Chiunque frequenti il campo è personalmente responsabile nei confronti del Comune o dei terzi, di qualsiasi danno arrecato agli impianti da azioni ed omissioni derivanti da dolo o colpa grave. I singoli e le Associazioni autorizzate sono responsabili di ogni danno, anche se prodotto da terzi; tutti gli utenti dei campi sono, altresì, responsabili a tutti gli effetti civili.

ART. 10

In considerazione del carattere del servizio sociale dell'iniziativa e per garantire l'efficienza e la conservazione dell'impianto, il Comune provvederà:

- all'acquisto dell'attrezzatura necessaria;
- alla custodia, vigilanza e pulizia, a mezzo di proprio personale, dell'impianto e dei locali ed attrezzature connesse;
- alle spese di luce, acqua e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

ART. 11

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tassa e di spese varie per l'organizzazione e svolgimento dei corsi e delle competizioni.

ART. 12

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia ed al Regolamento del servizio sociale comunale per l'attività motoria e sportiva.

=====

SCHEMA DI CONVENZIONE

Considerati gli obiettivi generali di promozione delle attività sportive di base enunciati nel Regolamento del servizio sociale comunale per l'attività motoria e sportiva;

Considerata l'opportunità di una gestione aperta delle attività sportive nel rapporto con tutte le componenti realmente operanti sul territorio;

Visto l'art. 5 del citato regolamento che prevede la possibilità per il Comune di stipulare apposita convenzione, da stipularsi a seguito di espletamento di gara di licitazione privata, per la gestione di un impianto sportivo;

Visto l'esito della gara;

Tra la Società

Rappresentata dal suo presidente

Ed il Comune di Triggiano, rappresentato da

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Triggiano concede l'utilizzo della struttura

.....

per il periodo a:

..... per lo svolgimento prevalente delle seguenti attività: formative di base-motorie-amatoriali-agonistiche.

ART. 2

Le attività promosse devono essere ispirate al massimo della partecipazione e determinare così un'adeguata produttività sociale dell'impianto.

ART. 3

La società

Concessionaria dell'impianto, deve garantire alle altre società locali (e nel caso dei Campi da Tennis anche ai singoli utenti) che ne facciano richiesta la disponibilità dell'impianto stesso per almeno un terzo delle ore pomeridiane della sua potenziale utilizzazione, dietro pagamento alla società concessionaria di idonee tariffe.

Le tariffe sono determinate in L. in conseguenza del Capitolato d'oneri e del risultato della gara o della trattativa privata con cui si affida l'impianto.

Resta inteso che il Comune si riserva l'uso degli impianti sportivi – senza versare corrispettivi – per altre manifestazioni da esso organizzate, sentito il Comitato Comunale per lo Sport, purchè le date non siano in coincidenza con quelle fissate per l'attività di campionato o comunque promossa dalle autorità federali e previa intesa con la società concessionaria.

ART. 4

Per la gestione sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Triggiano tutti gli arredi, i materiali e le attrezzature fisse che si ritengono necessari per il miglior funzionamento dell'impianto e per l'esercizio dell'attività in esso prevista.

Per l'utilizzo è impegno della società concessionaria salvaguardare gli arredi, i materiali e le attrezzature in dotazione all'impianto.

Per l'utilizzo fanno carico al concessionario tutti gli oneri previsti dal Capitolato d'oneri relativo all'impianto, nonché le opere ed interventi di manutenzione ordinaria specificate all'art. 3 del Capitolato d'oneri.

ART. 5

I lavori di manutenzione straordinaria e di modifiche e/o miglioramento dell'impianto sono progettate e realizzate a cura del Comune che assume i relativi oneri finanziari.

ART. 6

Il canone di concessione, è fissato in L. in conseguenza del risultato della gara o della trattativa privata con cui si affida l'impianto.

ART. 7

I servizi di vigilanza e custodia della struttura per il periodo di validità della convenzione sono assolti dalla Società concessionaria al cui rapporto di lavoro con terzi il Comune rimane estraneo.

ART. 8

La concessionaria si obbliga ad usare gli impianti per gli scopi prevalentemente sportivi indicati nell'atto di concessione.

Alla stessa è consentita l'utilizzazione diretta o l'eventuale appalto dei servizi di bar, noleggio cuscini, vendita giornali, pubblicità fonica, murale e cartellonistica all'interno della struttura.

ART. 9

La presente convenzione decorre dal;
ha durata sino a tutto il

ART. 10

La società concessionaria risponde di tutti i fatti di uso e del comportamento del proprio personale e associati, e si attiene a tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione e dalle norme del Regolamento del servizio sociale comunale per l'attività motoria e sportiva ed in particolar modo gli artt. 8, 9 e 10 che si richiamano integralmente. Si impegna altresì a segnalare (per iscritto) ogni difetto di funzionamento al Comune di Triggiano e interrompere l'uso nei casi di disfunzioni gravi o disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per causa di forza maggiore.

ART. 11

Per ogni manifestazione, tanto la concessionaria che gli utenti minori si impegnano a non mettere in vendita biglietti in numero superiore alla capienza degli impianti, stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

In occasione di gare o tornei ufficiali regolarmente autorizzati da Federazioni Sportive o Enti di promozione e propaganda sportiva l'accesso del pubblico potrà essere gratuito o a pagamento.

ART. 12

Alla concessionaria ed agli utenti minori fanno carico i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi;
questo dovrà continuare fino al completo sgombero da parte di tutti gli spettatori.

ART. 13

La concessionaria deve stipulare opportuna polizza assicurativa in favore del Comune di Triggiano per incendi, furto e danni procurati dagli associati o da terzi alla struttura oggetto della convenzione.

ART. 14

Tutte le eventuali spese, imposte tasse ed altri oneri di genere, inerenti e dipendenti dall'esecuzione della convenzione, sono a totale carico della concessionaria.